

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TENUTA DEI CANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

Art. 3 AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 4 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Art. 5 MUSERUOLE E GUINZAGLI

Art. 6 DETENZIONI DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI PRIVATI

Art. 7 PARTICOLARI SITUAZIONI

Art. 8 TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

Art. 9 NORMATIVA DI RINVIO

Art. 10 NORME DI CHIUSURA

Art. 11 NORME TRANSITORIE

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l' uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Belgioioso.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

3. L'amministrazione Comunale si impegna:

- a favorire l'accesso libero degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e sui servizi di trasporto pubblico;
- ad individuare aree verdi in città e spazi pedonali "animal friendly";
- a favorire l'apertura di un ufficio diritti animali;
- rendere ancora più proficuo e serrato il confronto sul problema del randagismo, sugli strumenti amministrativi e legislativi necessari per intervenire più efficacemente;

a creare la migliore sinergia con le associazioni di tutela degli animali, presenti a livello territoriale, per la gestione delle tematiche di comune ambito di intervento

ART.3

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1.

3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART.4

RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori appositamente predisposti nelle strade o in quelli destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori;

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 150,00= oltre all'obbligo di asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito ad asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa da € 100,00= a € 300,00=.

3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART.5

MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia (peso fino a 6 Kg) o media taglia (peso tra 6 Kg e 25 Kg), al guinzaglio e, se di grossa taglia (peso oltre i 25 Kg), muniti di idonea museruola;
- b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche.

2. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
3. Chiunque viola le disposizioni previste ai precedenti commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 150,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia e alla protezione civile quando sono utilizzati per servizio.

ART.6

DETEZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DEI CORTILI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane (da inizio muso a fine coda). La superficie di calpestio deve essere rapportata alla taglia del cane con un minimo di 4 mq.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavaicabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo; la catena dovrà avere una lunghezza che consenta una certa possibilità di movimento all'animale.
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. Il Sindaco, con specifica Ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale autorizzato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 150,00=, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

ART.7

PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto obbligo al gestore o proprietario ~~dei negozi e/o nei~~ pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di segnalare il divieto di accesso all'ingresso del locale.
2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
4. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 150,00=.

ART.8

TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica, per la durata della sua validità, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, come modificata con Ordinanza del 12/12/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 13/1/2007, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00= a € 300,00=;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani indicati nell'elenco del Ministero della salute soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00= a € 1.000,00= Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore del

medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

2. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

ART.9 NORMATIVA DI RINVIO

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco.

2. I provvedimenti delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

3. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/2/1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004 e del 12/12/2006, dal codice civile e dal codice penale.

ART.10 NORME DI CHIUSURA

1. La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata, anche a mezzo telefono o e-mail, e comunque all'Ufficio di Polizia Locale del Comune entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore-accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il mal governo di animali (art.672 del c.p., attualmente sanzionato in via amministrativa); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini agli uffici comunali per la cattura degli stessi.

4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5. Ogni cane deve necessariamente essere iscritto all'anagrafe canina del Comune, la mancata iscrizione comporta per il proprietario una sanzione di € 250,00=.

ART.11 NORME TRANSITORIE

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortile o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni della data di pubblicazione all'Albo Pretorio.